

Il danno ambientale

Corso di formazione forense in diritto ambientale

Antonella Capria – Edward Ruggeri – Luna Mignosa

I principi della tutela ambientale

- ❑ La disciplina del danno ambientale è contenuta nella Parte VI del D.Lgs. 152/2006 (il "**Codice dell'Ambiente**" o "**Codice**") che ha recepito la direttiva 2004/35/CE *"sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale"*.
- ❑ I principi che informano la disciplina della tutela ambientale:
 - il **principio "chi inquina paga"**: l'operatore che provoca un danno ambientale o è all'origine di una minaccia imminente di tale danno è tenuto a sostenere il costo delle necessarie misure di prevenzione e riparazione;
 - il **principio di prevenzione** e il **principio di precauzione**: il soggetto avente il controllo sulle fonti inquinanti è chiamato a predisporre una tutela anticipata dell'ambiente, realizzando gli interventi idonei a evitare l'evento dannoso o la semplice minaccia.
- ❑ La direttiva detta una disciplina sulle misure da porre in essere al fine di prevenire e ripristinare i danni all'ambiente, nonché regole e principi in materia di risarcimento del danno.

L'ambito di applicazione della Parte VI del Codice e il regime di responsabilità

- ❑ La disciplina della Parte VI del Codice dell'Ambiente si applica:
 - a) al **danno ambientale** causato da una delle **attività professionali** elencate nell'allegato 5 alla Parte VI (es. funzionamento di impianti soggetti ad AIA) e a qualsiasi **minaccia imminente** di tale danno derivante dalle suddette attività;
 - b) al **danno ambientale** causato da **un'attività diversa** da quelle elencate nell'allegato 5 alla Parte VI e a qualsiasi **minaccia imminente** di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento **doloso** o **colposo**.
- ❑ La Parte VI configura, pertanto, sub- a) una responsabilità di tipo **oggettivo**, nel caso di attività pericolose, il cui svolgimento comporta un rischio potenziale o reale per la salute umana o l'ambiente e sub- b) una responsabilità di tipo **soggettivo**, nel caso di attività non pericolose.

Definizioni

❑ "Danno ambientale":

- qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima;
- deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: (i) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; (ii) alle acque interne, costiere e del mare territoriale; (iii) al terreno.
- il considerando (4) della direttiva 2004/35/CE precisa che il danno ambientale include il danno causato da **elementi aerodispersi** solo nella misura in cui possono causare danni all'acqua, al terreno o alle specie e agli habitat naturali protetti (Cfr. CGUE, Sez. II, 13 luglio 2017, causa C-129/16).

❑ "Minaccia imminente" di danno:

- rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi uno specifico danno ambientale.

❑ "Attività professionale":

- qualsiasi azione, mediante la quale si perseguano o meno fini di lucro, svolta nel corso di un'attività economica, industriale, commerciale, artigianale, agricola e di prestazione di servizi, pubblica o privata.

Esclusioni (1/2)

- ❑ Danno ambientale o minaccia imminente di tale danno cagionati da:
 - atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione;
 - fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili;
- ❑ Attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali;
- ❑ Danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della Parte VI del Codice;
- ❑ Danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato
 - Il termine decorre dal momento dell'emissione, evento o incidente; se la fonte della contaminazione è ancora attiva (es. emissioni continue nel tempo che si propagano nel corso di decenni) e dunque l'inquinamento è attuale e non pregresso (i.e. la fase della emissione non si può dire cessata), il soggetto responsabile non può invocare in proprio favore il decorso del termine. (Cfr. Consiglio di Stato, n. 1489/2016).

Esclusioni (2/2)

- ❑ Danno ambientale o minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso (i.e. avente fonti diffuse e non imputabile a una sola origine), se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori;
- ❑ Convenzioni internazionali

Misure di precauzione, prevenzione e ripristino

- ❑ In caso di **rischio di pericolo**, anche solo potenziale, per la salute umana e per l'ambiente:
 - l'operatore informa senza indugio all'amministrazione;
 - Il Ministro dell'ambiente può adottare misure di prevenzione.
- ❑ In caso di **minaccia imminente di danno**, l'operatore, **entro 24 ore**:
 - lo **comunica** all'amministrazione e adotta **misure di prevenzione e messa in sicurezza**;
- ❑ In caso di **danno ambientale**, l'operatore:
 - lo comunica **senza indugio** alle autorità competenti e adotta **immediatamente misure di emergenza e misure di ripristino**;
- ❑ Poteri del Ministro dell'ambiente in caso di danno ambientale e di minaccia imminente di tale danno:
 - richiesta informazioni;
 - ordine di misure di prevenzione e/o emergenza e/o ripristino;
 - **facoltà** di adozione di misure in danno, approvando la nota delle spese, con diritto di rivalsa verso chi abbia causato o concorso a causare le spese stesse, se individuato entro 5 anni dal pagamento.

Riparazione del danno (All. 3 alla Parte VI del Codice)

- ❑ Riparazione primaria: misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle o verso le condizioni originarie;
- ❑ Riparazione complementare: misura di riparazione intrapresa in relazione a risorse e/o servizi naturali per compensare il mancato ripristino completo;
- ❑ Riparazione compensativa: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fino a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo;
- ❑ In ogni caso, eliminazione di qualsiasi rischio per la salute umana.
- ❑ Valutazione di opzioni per riparazione:
 - Effetti;
 - Costi;
 - Probabilità di successo;
 - Tempi.

Transazioni

- ❑ Solo per i siti di interesse nazionale
- ❑ Tra il Ministero e il soggetto nei cui confronti sia stata avviata una procedura di risarcimento del danno o di bonifica
- ❑ La transazione:
 - Individua gli interventi;
 - Tiene conto degli interventi di bonifica già effettuati;
 - In caso di concorso può essere stipulata anche da uno solo dei soggetti obbligati con azione di regresso nei confronti degli altri;
 - Garanzie finanziarie;
 - Procedimento in conferenza dei servizi;
 - Parere dell'avvocatura dello Stato;
 - Controllo preventivo della Corte dei Conti.

Costi dell'attività di prevenzione e ripristino

- ❑ L'operatore sostiene i costi delle attività di prevenzione e ripristino, anche in caso di iniziative statali.
- ❑ I costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino non sono a carico dell'operatore se può provare che il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno:
 - a) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee;
 - b) è conseguenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una autorità pubblica;
- ❑ L'operatore non è tenuto a sostenere i costi delle azioni se dimostra assenza di dolo o colpa e che l'intervento preventivo è stato causato da:
 - a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione conferita ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - b) un'emissione o un'attività o qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività che l'operatore dimostri non essere stati considerati probabile causa di danno ambientale secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività.

La nozione di "operatore" (1/2)

- ❑ La nozione di operatore a livello comunitario è stata oggetto di accesi dibattiti in relazione alla possibilità di ampliare la stessa al fine di estendere la responsabilità per danno ambientale a **gruppi societari e finanziatori**.
- La **Risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 2003**, integrando la definizione di operatore della **Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale** proponeva la formulazione seguente: *"qualsiasi persona che svolge o controlla un'attività disciplinata dalla presente direttiva o a cui, in base al diritto nazionale, è stato conferito un potere economico decisivo sulla conduzione tecnica di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività e/o la persona che registra o notifica l'attività medesima; **qualora una persona fisica o giuridica, privata o pubblica controlli effettivamente l'operatore si ritiene che essa svolga o controlli la conduzione una siffatta attività**";*

La nozione di "operatore" (2/2)

❑ Direttiva 2004/35/CE, art. 2, punto 6:

- *"qualsiasi persona, fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o **controlla** un'attività professionale oppure, quando la legislazione nazionale lo prevede, a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul finanziamento tecnico di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona che registra o notifica l'attività medesima"*

❑ Codice dell'Ambiente, art. 302, co. 4:

- *"qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o **controlla** un'attività professionale avente rilevanza ambientale oppure che comunque **eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività**, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività"*

Segue. La nozione di "controllo": apparente non coincidenza tra nozione comunitaria e nazionale

❑ **Nozione comunitaria:** controllo di tipo operativo, idoneo a incidere sulle modalità di svolgimento dell'attività generatrice del danno.

❑ **Nozione nazionale:**

1) Controllo interno

- controllo di diritto: la controllante dispone della maggioranza assoluta delle azioni della controllata ed è quindi in grado di determinarne il contenuto delle deliberazioni e di conseguenza l'indirizzo gestionale (art. 2359 n. 1 c.c.);
- controllo di fatto: a controllante non detiene la maggioranza delle partecipazioni della controllata, ma ne detiene comunque un numero sufficiente ad influenzare le deliberazioni in modo decisivo (art. 2359 n. 2 c.c.).

2) **Controllo esterno:** le scelte gestionali di una società sono sottoposte all'influenza di un'altra società in conseguenza di vincoli contrattuali tra esse esistenti (art. 2359 n. 3).

"...si concorda, in linea di massima, con l'interpretazione 'estensiva' e garantista della c.d. 'internalizzazione' del danno ambientale in via teorica, attraverso la quale si giunge ad un'ampia nozione di operatore economico.. " (TAR Roma, n. 3441/2016) (Cfr. TAR. Abruzzo, n. 204/2014)

La responsabilità della *parent company* ai sensi della normativa CERCLA

- ❑ Il *Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA)* prevede, a livello federale, le misure da adottare in caso di inquinamento di alcune determinate aree, i cc.dd. *Superfund*, ed i soggetti responsabili, le cc.dd. *Potential Responsible Parties (PRP)* a porle in essere.
- ❑ I due criteri di imputazione della responsabilità nei confronti della *parent* elaborati nella sentenza *United States vs. Bestfoods et al.*, 524 U.S. 51 (1998):
 - 1) **Direct liability:** quando la *parent* esercita un controllo effettivo – non unicamente sulla *subsidiary*, ma piuttosto – sull'attività pericolosa esercitata da quest'ultima.
 - 2) **Derivative liability:** quando sia possibile ricorrere al cd. *piercing of the corporate veil*, ciò che potrebbe avvenire ogni volta che la forma societaria sia stata utilizzata per il perseguimento di fini illeciti o fraudolenti nell'esclusivo interesse degli azionisti.

Il risarcimento del danno ambientale

- ❑ A seguito delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea, la disciplina del risarcimento del danno è stata oggetto di due correttivi, ad opera della legge n. 166/2009 e della legge n. 97/2013.
- ❑ Il Ministro dell'ambiente, per ottenere il risarcimento del danno, può, **alternativamente**:
 - a) agire in **giudizio**, anche esercitando l'azione civile in sede penale;
 - b) ingiungere, con l'**ordinanza** di cui all'art. 313 del Codice, il ripristino ai responsabili del fatto che abbia causato danno ambientale;
- ❑ Il Ministro dell'ambiente che abbia adottato l'ordinanza di cui all'art. 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa da reato nel giudizio penale.

Segue – L'azione di risarcimento del danno (1/2)

❑ La responsabilità per il danno ambientale è:

- **oggettiva** rispetto alle attività pericolose e **soggettiva** rispetto alle altre attività;
- **parziaria**;
 - ▶ la regola della parziarietà opera nei casi di **plurime condotte indipendenti**, mentre, quando **le condotte concorrenti si fondono in una unica condotta di danneggiamento dell'ambiente**, vale la regola generale dell'art. 2055 c.c. (*inter alia*, Cass. Civ. nn. 9012 e 9013 del 2015 e Cass. Civ. n. 14935/2016).

❑ L'azione di risarcimento del danno ambientale di cui all'art. 311 del Codice può essere esperita:

- solo dallo Stato (Ministro dell'ambiente);
 - ▶ gli altri soggetti, come gli enti territoriali, possono agire, ai sensi della disciplina generale del danno del c.c., per il risarcimento dei danni direttamente subiti (non del danno all'ambiente come interesse pubblico) (Cfr. Corte Cost. n. 126/2016)
- nella **sola forma specifica** – mediante le misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla Parte VI del Codice – a seguito della legge n. 97/2013, che ha espunto il risarcimento del danno ambientale per equivalente economico.

Segue – L'azione di risarcimento del danno (2/2)

- ❑ Nel caso di omessa o imperfetta esecuzione delle misure di riparazione, il Ministro può agire per ottenere le somme corrispondenti ai **costi** delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione.
 - Non si tratta di risarcimento per equivalente del danno, ma di strumento per ottenere la liquidità necessaria per eseguire le misure e/o il rimborso dei costi già sostenuti (Cfr. Cass. Civ. n. 16806/2015 e Cass. Civ. n. 21936/2017).
- ❑ Applicazione ai **giudizi pendenti** alla data di entrata in vigore della legge n. 97/2013 dei **nuovi criteri risarcitori, pure se riferiti a fatti anteriori alla data di applicabilità della direttiva comunitaria (efficacia retroattiva)** (Cfr. Cass. Civ. n. 21936/2017, n. 16806/2015 e nn. 9012 e 9013 del 2015).
- ❑ Il **termine di prescrizione** dell'azione non è preso in considerazione né dalla direttiva né dal Codice dell'Ambiente.
 - Il termine - di durata quinquennale o superiore, nei casi di cui all'art. 2947, co. 3 - decorre da quando le **condizioni di danneggiamento** siano state **eliminate** dal danneggiante o la **condotta antigiuridica sia stata resa impossibile dalla perdita incolpevole della disponibilità del bene** da parte del danneggiante (Cfr. Cass. Civ. n. 9012/9013 del 2015).

L'ordinanza di cui all'art. 313 del Codice è adottata dal Ministro dell'ambiente ...

- ❑ se **accertato un danno ambientale** e il **responsabile** non abbia attivato il **procedimento di bonifica e ripristino** ai sensi della Parte IV del Codice dell'Ambiente o le **procedure di prevenzione e ripristino** ai sensi della Parte VI;
- ❑ per ingiungere ai responsabili del fatto dannoso il ripristino a titolo di risarcimento in forma specifica, fissando un **termine** (non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, con possibilità di proroga);
- ❑ nei confronti, in solido, del **responsabile** del fatto dannoso e del **soggetto** nel cui **interesse** è stata tenuta la condotta dannosa o che ne abbia tratto **vantaggio** sottraendosi all'onere economico necessario di intervento;
- ❑ nel **termine perentorio** di 180 giorni dalla comunicazione dell'avvio dell'istruttoria ai soggetti di cui sopra e, comunque, entro il termine di 2 anni dalla notizia del fatto (quando è in corso il ripristino a cura e spese del trasgressore, i termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino o dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno).

La posizione di regioni, province autonome ed enti locali

- ❑ Il procedimento di riparazione è riservato alla **competenza statale**; le regioni, province autonome ed enti locali (come anche le persone fisiche o giuridiche) che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o vantano un interesse legittimante alla partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di cui alla Parte VI possono:
 - a) presentare al Ministro dell'ambiente **denunce** ed **osservazioni** e **chiedere l'intervento statale**;
 - b) agire in **giudizio**
 - per l'annullamento dei provvedimenti adottati in violazione della Parte VI;
 - avverso il silenzio-inadempimento del Ministro e;
 - per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione, da parte del medesimo Ministro;
- ❑ **L'azione per il risarcimento del danno ambientale** è attribuita espressamente allo Stato; gli altri soggetti possono agire in giudizio nei confronti per il risarcimento dei danni direttamente subiti.

Un annoso problema: il rapporto tra la disciplina in materia di bonifica e quella sul danno ambientale

- ❑ Il rapporto tra la disciplina in materia di bonifica dei siti contaminati e quella sul danno ambientale (che pure presentano profili di sovrapponibilità e/o connessione sostanziale e procedimentale) non è **attualmente** oggetto di chiara e organica regolamentazione, con conseguenti **difficoltà di coordinamento**.
- ❑ Già **in epoca antecedente il Codice dell'Ambiente**, la coesistenza della disciplina del risarcimento del danno ambientale, contenuta nell'art. 18 della legge 349/1986, e della disciplina della bonifica dei siti contaminati era contenuta nell'art. 17 del d.lgs. 22/1997 e nell'art. 58 del d.lgs. 152/1999, aveva data prova di **difficoltà di coordinamento** (e.g. criterio di imputazione della responsabilità).
- ❑ Con l'avvento della direttiva 2004/35/CE e il suo recepimento all'interno del Codice dell'Ambiente, il legislatore avrebbe potuto (o meglio, dovuto) cogliere l'occasione di razionalizzare il rapporto tra le due discipline.

I presupposti per l'attivazione

- ❑ Il **presupposto** per l'**attivazione** della procedura di bonifica dei siti contaminati e quello per l'attivazione della procedura di ripristino del danno ambientale è sostanzialmente **identico**, un **evento di pericolo di inquinamento** (per la prima, un *evento potenzialmente contaminante, tale da cagionare un rischio ambientale e sanitario* e per la seconda un *pericolo, anche solo potenziale, per la salute umana e l'ambiente*), salvo (apparenti) elementi di non sovrapposibilità:
- la disciplina in materia di bonifica si applica all'inquinamento delle sole matrici ambientali suolo, sottosuolo, materiali di riporto e acque sotterranee, mentre quella sul danno ambientale anche alla compromissione delle **specie e habitat** e delle **acque non solo sotterranee**;
 - nella disciplina in materia di bonifica, l'accertamento della contaminazione (o potenziale contaminazione) è rimesso a **parametri certi** (superamento dei valori delle CSC o CSR), mentre, l'accertamento del danno ambientale è rimesso al Ministro dell'ambiente o, in sede giurisdizionale, al giudice, tenendo conto di criteri normativi come la significatività e la misurabilità del deterioramento ambientale (Cfr. art. 299 e 311 del Codice).

Elementi di divergenza e affinità (1/2)

☐ Diversi **obblighi procedurali**

- ☐ La **competenza** per la procedura di bonifica è regionale e locale o, se riguarda un sito di interesse nazionale (S.I.N.), statale; per la procedura di ripristino del danno ambientale, la competenza è statale.
- ☐ **Criterio di imputazione della responsabilità** per la procedura di bonifica di tipo oggettivo; per la procedura di ripristino del danno ambientale, il criterio di imputazione, se il danno o la minaccia imminente di esso sono causati da un'attività pericolosa, è di tipo oggettivo, altrimenti è richiesta la prova del dolo o della colpa.

Elementi di divergenza e affinità (2/2)

❑ Efficacia retroattiva di entrambe le discipline

- la **Parte VI** non si applica al danno causato da un'emissione, evento o incidente verificatosi prima della sua entrata in vigore (salvo che la fonte di contaminazione non sia ancora attiva (Cfr. Consiglio di Stato, n. 1489/2016); i soli criteri risarcitori di cui all'art. 311 del Codice si applicano anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, pure se riferiti a fatti anteriori alla data di entrata in vigore della Parte VI.
- applicabilità della **Parte IV** contenente la disciplina delle bonifiche anche a eventi di danno verificativi anteriormente all'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente.

❑ Riferimenti della Parte IV a misure di prevenzione, riparazione e ripristino ambientale (Cfr. art. 242, co. 1 del Codice), al danno sotto il profilo sanitario e ambientale e al danno alle risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati.

Il mancato coordinamento (1/2)

❑ In passato

- la disciplina sul danno ambientale non poteva trovare applicazione nei casi in cui fosse già stata attivata la procedura di bonifica, salvo che, ad esito di questa, non permanesse un danno ambientale (art. **303, co. 1, lett. i**), oggi **soppresso**)
 - ▶ coerenza della disposizione rispetto al previgente sistema di tutela, che ammetteva il risarcimento del danno per equivalente: **monetizzazione del danno ambientale residuo**.

❑ Oggi

- restano disciplinati dalla normativa sulle bonifiche disciplina gli interventi di ripristino dei siti contaminati progettati e attuati in conformità ai principi e ai criteri stabiliti per le misure di riparazione del danno ambientale dall'Allegato 3 alla Parte VI del Codice (art. 298-bis).
- la mancata attivazione della procedura di ripristino ai sensi della Parte IV del Codice o, **alternativamente**, della procedura ai sensi della Parte VI è condizione per l'adozione dell'ordinanza per l'ingiunzione del risarcimento del danno in forma specifica (art. 313, co. 1).

Il mancato coordinamento (2/2)

- ❑ In conclusione, l'assenza di un coordinamento organico e razionale tra le due discipline dal punto di vista sostanziale e procedurale crea incertezza in relazione agli obblighi procedurali cui attenersi, concorso di competenze e, quindi, di misure ritenute necessarie, con possibile conflitto tra modalità e termini di attuazione.

Il rapporto tra il danno ambientale e il reato di inquinamento ambientale

❑ Art. 452 – bis c.p. *Inquinamento ambientale*

- "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 *chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili*: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."

❑ Cass. Pen, n. 46170/2016

- al fine di individuare il significato concreto da attribuire ai termini "compromissione" e "deterioramento" di cui all'art. 452-bis, **non è rilevante il riferimento ad un "deterioramento significativo e misurabile"** contenuto nella definizione di danno ambientale nell'art. 300, del medesimo D.Lgs, perché l'utilizzazione del medesimo termine è comunque effettuata in un **contesto diverso** e per **finalità diverse**.

Il rapporto tra il danno ambientale e il reato di disastro ambientale

- ❑ Art. 434 c.p. ("*Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi*") e art. 449 c.p. ("*Delitti colposi di danno*") nella parte in cui punisce il cd. disastro innominato e art. 452-quater c.p. ("*Disastro ambientale*").
- ❑ Traccia la distinzione tra il danno ambientale e il (più grave) disastro la possibilità di ripristino ambientale mediante le "normali opere di bonifica" (Cfr. Cass. Pen., n. 9418/2008).
- ❑ Il danno ambientale e il disastro si identificano qualora l'attività di contaminazione del sito assume connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa (Cfr. *inter alia* Cass. Pen., n. 46189/2011).

Il rapporto tra il danno ambientale e il reato di danneggiamento

❑ Art. 635 c.p. *Danneggiamento*

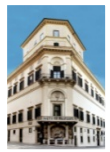
- Il reato punisce *chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia*, nonché tal altre cose altrui, tra cui edifici pubblici o destinati a uso pubblico o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625, opere destinate all'irrigazione; piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento..

❑ Cass. Pen. n. 31485/2008

- lega la sussistenza del danno ambientale alla sussistenza del reato di danneggiamento.

❑ La dimensione del danno ambientale è più ampia di quella limitata e orientata alla compromissione della funzionalità della cosa altrui di cui all'evento di danno del reato di danneggiamento. (Cfr. Cass. Pen., n, 16575/2007 e Corte Cost. n. 641/1987).

Sedi



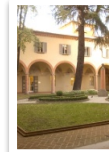
Roma

Via delle Quattro Fontane, 20
00184 Roma
Tel. +39 06 478751
Fax +39 06 4871101



Milano

Piazza Belgioioso, 2
20121 Milano
Tel. +39 02 763741
Fax +39 02 76009628



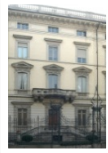
Bologna

Via Massimo D'Azeglio, 25
40123 Bologna
Tel. +39 051 6443611
Fax +39 051 271669



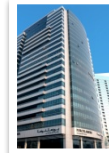
Padova

Piazza Eremitani, 18
35121 Padova
Tel. +39 049 6994411
Fax +39 049 660341



Torino

C.so Vittorio Emanuele II, 83
10128 Torino
Tel. +39 011 5660277
Fax +39 011 5185932



Abu Dhabi

Penthouse 2102
Sheikha Fatima Building
Corner of 7th St. and 32nd St.
P.O. Box 42790 – Abu Dhabi
Phone: +971 2 815 3333
Fax: +971 2 679 6664



Bruxelles

184, Avenue Molière
B-1050 Bruxelles
Tel. +32 23401550
Fax +32 23401559



Londra

6 - 8 Tokenhouse Yard
London EC2R 7AS
Tel. +44 2073971700
Fax +44 2073971701



New York

Rockefeller Center - 75,
Rockefeller Plaza - 18th Floor
New York NY 10019
Tel. +1 212 957 9600
Fax +1 212 957 9608

Grazie per l'attenzione

www.gop.it

Il presente documento è stato elaborato in modo indipendente da Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e consegnato a mero scopo informativo, pertanto, a causa dei continui cambiamenti di leggi, norme e regolamenti, potrebbe non essere aggiornato. Le informazioni qui contenute si basano su fonti ritenute attendibili e in buona fede. Tuttavia, non si rilascia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, né si garantisce l'imparzialità, l'accuratezza, la completezza o la correttezza delle informazioni contenute in questo documento. Questo documento, compresa ogni sua parte, non costituisce un riferimento per contratti o obblighi di alcun tipo, né può costituire in alcun modo una base affidabile per la conclusione di un accordo. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo del presente documento o del suo contenuto o comunque connessi al suo utilizzo. Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito o pubblicato in tutto o in parte, per qualsiasi scopo, senza l'espressa autorizzazione da parte di Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners. Per qualsiasi ulteriore chiarimento si prega di contattare Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners.